

COMUNE DI ANNICCO
(PROVINCIA DI CREMONA)

Repertorio n. **2045**

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

NUOVA MENSA SCOLASTICA - LOTTO 1 OPERE EDILI

Progetto finanziato dalla Comunità Europea, programma NextGenerationEU, fondi P.N.R.R., missione 4: istruzione e ricerca, componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense.

IMPRESA EDILE PAROLA geom. FRANCESCO

CIG: 954032908D - CUP: J41B22003230006

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di aprile avanti a me Milana avv. Andrea Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

- Sig. Visigalli Domenico nato a Pizzighettone il 10/08/1962 domiciliato per la carica in Annicco, presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, giusto decreto sindacale prot. n. 2271 del 26/05/2022 che interviene

al presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Sig. Parola Francesco, nato a Pozzuoli (NA) il 04/04/1964, nella esclusiva qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa edile PAROLA GEOMETRA FRANCESCO, con sede in Via Cesare Battisti, 6/8/10, Pieve Porto Morone (PV) C.F. PRLFNC64D04G964Y P.IVA 01783950189 - nominato con atto in data 19.11.1998.

Detti componenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

in primo luogo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 6/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la NUOVA MENSA SCOLASTICA - che forma parte integrante della suddetta deliberazione - redatto dagli architetti associati Adenti e Arata, i cui elaborati sono depositati presso l'archivio digitale per la sua conservazione;

in secondo luogo, con determinazione n. 137 del 21/11/2022 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza Consorzio.IT per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione dei lavori di cui sopra;

in terzo luogo, con determinazione a contrattare n. 145 del 12/12/2022, si disponeva di procedere,

all'affidamento dell'appalto del Lotto 1 mediante procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

in quarto luogo, con determinazione n. 7 del 20/01/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione per i lavori in parola a favore dell'IMPRESA EDILE PAROLA GEOM. FRANCESCO con sede in Pieve Porto Morone (PV) e adottati i relativi impegni di spesa.

in quinto luogo, sono stati verificati i requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e acquisite certificazioni di regolarità contributiva (DURC ON LINE);

in sesto luogo, l'appaltatore è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il

tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto; l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

in settimo luogo, ogni comunicazione diretta all'appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC comune.annicco@pec.regione.lombardia.it quale domicilio digitale dell'appaltatore.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e

prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, è da intendersi prevalente quanto

prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati gli interventi di nuova costruzione mensa scolastica - Lotto 1 Opere edili.

2. Per la descrizione dettagliata dei lavori si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli atti e dai documenti di gara e relativi allegati prodotti dalla Stazione Appaltante dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere adottate secondo la disciplina dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro **405.773,50** (quattrocentocinquemilasettecentosettantatre/50) di cui:

- a) Euro 390.873,50 - importo contrattuale dei lavori,
- b) Euro 14.900,00 - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il corrispettivo contrattuale s'intende stabilito dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" con offerta a unico ribasso riferita globalmente all'opera nel suo complesso per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

5. Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Tale importo compensa pertanto tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare le prestazioni finite, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

7. Per quanto concerne la contabilità e la modalità dei pagamenti si rinvia all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4. Prezzi.

1. Tutte le lavorazioni eseguite saranno contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari facenti parte del progetto, al netto del ribasso offerto.

2. Eventuali prezzi non contemplati negli elaborati di cui al comma precedente, saranno desunti dal Prezziario Regionale delle opere pubbliche della Lombardia - Edizione luglio 2022.

3. Per il presente contratto non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile. Qualora il prezzo

dei singoli materiali da costruzione subisse variazioni eccezionali in aumento, accertate dal Ministero Industrie e Trasporti, si procederà all'eventuale compensazione ai sensi dell'art. 33 del C.S.A.

4. Le variazioni del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto a cui si rinvia e sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto dal predetto articolo.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **15 (quindici)** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzioni dei lavori. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **360**

(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

2. Le eventuali proroghe dei termini di conclusione lavori sono normate dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

3. L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 6. Modalità di esecuzione dei lavori.

L'impresa si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7. Penali e premio accelerazione

1. Per le penali trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. In particolare la penale trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli

- adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
 - f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
 - g) al termine di 15 (quindici) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.
 - h) alle scadenze fissate dal Coordinatore della sicurezza per la messa a norma del cantiere.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

3. L'applicazione delle penali non preclude il diritto

della stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

4. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nel 1 per mille sulla base degli stessi criteri e con gli stessi limiti stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7,

della L. n. 136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 9. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che

dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. L'Appaltatore si obbliga a fornire tutte le dichiarazioni di conformità (ed i relativi allegati confirmatori) in osservanza delle specifiche norme sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) se proposti, e sul rispetto dell'ambiente (D.N.S.H.), così come previsto dalle clausole del finanziamento P.N.R.R., alle quali l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente pena la perdita del finanziamento stesso;

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

5. L'Appaltatore si obbliga:

- in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una

quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al 10% occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*)

- se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità (art. 47 comma 3);

- *se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici):* entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a produrre la **certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione** sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis).
- a predisporre un cartello di cantiere riportante la seguente dicitura: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA E RESILIENZA - MISSIONE 4: istruzione e ricerca - COMPONENTE 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - INVESTIMENTO 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense, e il logo dell'Unione Europea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

9. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle

vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. L'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

10. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 6, 7 e 61 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale per l'edilizia siglato il 3.03.2022 gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi *in materia di lavoro delle persone con disabilità* ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Art. 47 comma 4 e Allegato 1 DPCM 7/12/2021);

Art. 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero B.2023.1225085 del 18/04/2023 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV per l'importo di euro 20.289,00 (dicomi euro ventimiladuecentottantanove/00).

2. L'appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto ha prodotto apposita certificazione ISO 9001.

3. Tale cauzione definitiva, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, opera per tutta la durata del contratto.

4. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 12. Obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per la copertura di eventuali danni a persone o cose, con validità a decorrere alla data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. Tale polizza dovrà inoltre prevedere i seguenti massimali: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso aumentato dell'Iva; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 ; responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

5. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

6. E' previsto un periodo di garanzia di manutenzione per la durata di due anni. Pertanto la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

7. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

8. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la

validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13. Subappalto.

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa la volontà di avvalersi del subappalto, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n° 50/2016. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

2. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

b) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto indicato all'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Art. 17. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Cremona.

3. È espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

Art. 18. Trattamento dei dati personali inerenti al contratto.

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

2. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19. Approvazione specifica di clausole.

1. L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

3. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici, **Art. 4.** Prezzi, **Art.7.** Penali, **Art.9** Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore, **Art. 12.** Obblighi assicurativi, **Art. 14.** Risoluzione del contratto e recesso, **Art. 15.** Cessione contratto e cessione dei crediti e **Art. 17.** Controversie.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 29 (ventinove) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Annicco

Visigalli Domenico, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Parola Francesco, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Milana avv. Andrea, **Segretario, firmato digitalmente**